

PEF: NORMATIVA E ASPETTI PROCEDURALI

Il Servizio di Halley a supporto degli Enti

ARGOMENTI TRATTATI:

- La delibera ARERA 389/2023 per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)
- La determina 1/2023 DTCA e gli schemi tipo
- Le principali novità introdotte dalle ultime delibere ARERA (istituzione sistemi di perequazioni, obblighi di monitoraggio...)
- Novità tool ARERA aggiornamento biennale 2024-2025
- Focus fattore H, R1 e Conguagli
- Servizio PEF Halley



Relatori:

dott. PAOLO DOLCI

Vice Segretario e Resp. SS.Fin. Zanica (BG)

MONIA PECCHIA

Tecnico Specializzato Halley



Rapido riepilogo di cinque anni con ARERA

443/2019 Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (MTR-1)

444/2019 Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

363/2021 Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025

15/2022 Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)

Rapido riepilogo di cinque anni con AREGA

385/2023 Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani

386/2023 Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani

387/2023 Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

389/2023 aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)

1/DTAC/2023 Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif

Fasi rivoluzione ARERA

Step	PEF / Tariffe TARI
Fino al 2019	Per predisporre le tariffe per gli utenti del servizio rifiuti, gli enti predisponavano un piano finanziario basato sulla valorizzazione di uno schema di costi e ricavi previsionali, in considerazione dei dati riferiti all'annualità appena conclusa e delle novità che si prevedeva di introdurre nell'anno di riferimento
443/2019	Introduzione di un nuovo modello di riferimento modificato e rinnovato rispetto alla metodologia precedente, denominato Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) , per il calcolo dei costi efficienti. Le novità hanno interessato anche il perimetro del servizio , ovvero i costi da includere nello schema di calcolo. La nuova metodologia prevedeva la stesura di un PEF annuale fondato sui costi già consuntivati riferibili all'annualità a-2
363/2021	Arriva l'MTR-2 e la pianificazione passa da annuale a quadriennale , (dal 2022 al 2025). Restava immutato il principio secondo cui alla base del calcolo del piano vi siano i costi relativi all'annualità a-2

Scenario operativo attuale

Con la delibera ARERA 363/2021 e l'introduzione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) – aspetti critici:

- difficoltà nella compilazione del nuovo tool di calcolo
- necessità di assicurare, comunque, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
- i dati 2024-2025 dei vigenti PEF sono mere proiezioni contabili con indicizzazione all'inflazione azzerate

MISURA DI SALVAGUARDIA

Aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento

Articolo 8 – 363/2021

1. L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del piano economico finanziario di cui al comma 7.1 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui al comma citato ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti

Deliberazione 389/2023

La delibera AREA 389/2023

Regole per elaborare la revisione biennale del PEF, quale base di partenza per l'anno 2024

Nuovo obiettivo emergente

delineare le misure in grado di dare copertura ai maggiori oneri registrati negli anni 2022-2023 derivanti dall'inflazione e dalla crescita dei costi dell'energia

Articolo 2 Ottemperanza alla sentenza n. 7196/23 del Consiglio di Stato

Per adempiere a quanto intimato dal Consiglio di Stato, al fine di evitare la duplicazione di costi per i gestori integrati rispetto a quelli che non si occupano anche dello smaltimento e recupero dei rifiuti, la delibera ha introdotto dei fattori correttivi delle voci di costo, ovvero:

- a) **scomputo degli oneri** afferenti o comunque attribuibili alle attività di “**prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata**”, dai costi riconosciuti per le annualità 2024 e 2025
- b) per ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, **scomputo dai ricavi** conseguenti alle attività di “**prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata**”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti, dai proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (ARa) e dai ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (ARSCa)

Segue articolo 2

- c) recupero nelle pertinenti componenti di conguaglio del 2024 e del 2025 degli oneri (in eccesso eventualmente riconosciuti) e ricavi (in riduzione eventualmente non scomputati) afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla medesima frazione, rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023
- d) determinazione del fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai predetti sistemi collettivi di compliance (di cui all'articolo 3 del MTR-2) che ne rafforzino la coerenza con le valutazioni in ordine all'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

Articolo 3 Adeguamenti contabili e monetari

per l'aggiornamento dei costi riconosciuti

La determinazione delle tariffe per l'anno 2024 viene aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022, mentre la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 viene aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato previsionale.

- Per l'anno 2024 si deve far riferimento ai dati effettivamente rilevabili dalle fonti contabili obbligatorie del 2022
- Per l'anno 2025, il riferimento è al bilancio o al preconsuntivo del 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile

Aggiornamento tasso inflazione al 4,5% per il 2023, all'8,5% per il 2024 e nullo per il 2025

Articolo 4 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Regola aurea

Rispetto del limite di crescita annuale $p_a = y p_{i_a} - X_a + Q L_a + P G_a + C R I_a$ in base ai costi ammissibili di cui all'aggiornato comma 4.2 MTR-2 che dal 2024 dà facoltà all'ETC di valorizzare il coefficiente $C R I_a$, in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione così desumibile nel suo massimo valore

$$p_a = 2,7 - 0,1 + 4,0 + 3,0 + 0,0 = \underline{9,6\%}$$

(limite precedente 8,6%)

Comma 4.2 MTR-2 aggiornato

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- a) del tasso di inflazione programmata
- b) del miglioramento della produttività
- c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti
- d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi

Limite di crescita

Y_{pi_a} inflazione programmata, che passa dall'1,7% (dal 2018) al 2,7% da applicare per il biennio di previsione

$-X_a$ individua il **recupero della produttività**, determinato dall'ETC (ha segno negativo in quanto una maggiore produttività deve corrispondere un minore incremento del PEF (da 0,1% a 0,5%))

QL_a indica il **miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate** (l'aumento del parametro indica maggiori costi a carico del PEF in quanto è più elevato il grado di qualità del servizio erogato (fino a 4%))

PG_a quantifica **le modifiche del perimetro gestionale** per aspetti tecnici e/o operativi (fino a 3%)

$CRIA_a$ coefficiente per recupero inflazione (da 0% fino al limite)

Sfondamento del limite tariffario

Un aspetto importante è quello inerente allo sfondamento del limite tariffario: viene chiarito che il riassorbimento delle somme potrà essere ripartito anche in annualità non ricomprese nell'attuale PEF (andando anche oltre l'esercizio 2025)

Va detto che anche in precedenza il superamento del limite era possibile, ma con meccanismi più complessi che richiedevano di prevedere nel piano finanziario miglioramenti qualitativi o l'attivazione di nuovi servizi

Questi ultimi aspetti sembrano quindi un modo per mitigare l'aumento delle tariffe derivante dai rincari che gli Enti non hanno potuto applicare già a partire dal 2023, spalmandoli su periodi più ampi

Comma 4.5 MTR-2 aggiornato

Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, nei seguenti termini:

- in sede di prima determinazione tariffaria, tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025;*
- in sede di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025*

Articolo 5. Determinazione costi riconosciuti

L'aggiornamento considera anche i **costi previsionali relativi alle attività di miglioramento della qualità e all'aggiornamento** della componente di congruaggio RC_{tot} del PEF.

ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, per ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso $WACCa$, nonché del tasso $WACCRID,a$ e del parametro Kda real, fissati dalla deliberazione 459/2021/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/RIF, in coerenza con quanto previsto dal comma 1.5 della medesima deliberazione 459/2021/R/RIF”

Articolo 7. Efficienza raccolta differenziata

Efficienza della raccolta differenziata e agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani. A tal fine viene indicato un metodo per la valorizzazione del coefficiente γ_2 , che comunque dovrà verificare il rispetto della condizione :

$$Efficacia_{Avv_RICRD,sc} \geq 0,85$$

Efficacia_{Avv_RICRD,sc} è il macro-indicatore R1 “Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore” di cui all’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF, calcolato sulla base dei dati del 2022 e **dato dal prodotto** dei seguenti indicatori:

- *EffRD_{sc}* è l’indicatore – **Efficienza della raccolta differenziata** delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, di cui all’articolo 3 dell’Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF;
- *QLTRD_{sc}* è l’indicatore – **Qualità della raccolta differenziata** delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, di cui all’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF.

Monitoraggio grado di copertura costi raccolta differenziata

Articolo 8. Viene ad essere stabilito, infine, un coefficiente rappresentativo dell'effettiva copertura del servizio, valorizzato dal seguente rapporto:

$$Ha = (ARAGG SC_{si,a}) / (CRDAGG SC_{si,a})$$

ARSC_{si,a} AGG rappresenta il **totale dei ricavi** relativi ai rifiuti di imballaggio, realizzati sia a fronte del conferimento ai sistemi di compliance, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari;

CRDSC_{si,a} AGG rappresenta il **totale dei costi** relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale.

Tabella obiettivi H_a

A partire dall'anno 2026, i costi sono riclassificati in base al mancato raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, con il fine di promuovere tali risultati:

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

Fasi approvazione aggiornamento PEF

1. I soggetti gestori (compreso il Comune in qualità di gestore delle tariffe) compilano il PEF «grezzo», ossia la parte di propria competenza, per poi trasmetterlo all'ente territorialmente competente (ETC) unitamente alla relazione di accompagnamento
2. L'ETC elabora il PEF "completo", per provvedere alla sua validazione
3. Il PEF validato viene utilizzato dai Comuni per la determinazione delle tariffe TARI, approvate con apposita delibera di Consiglio Comunale
4. L'ETC, acquisita la delibera di approvazione delle tariffe, provvede a trasmetterla all'Autorità (ARERA), unitamente al PEF ed all'altra documentazione prevista dalla stessa Autorità (relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità)
5. ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche

La determina 1/2023 DTCA

L'iter di approvazione dei documenti utili per la predisposizione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 si conclude con la determinazione ARERA 1/DTAC/2023

In attuazione delle previsioni contenute nella deliberazione 389/2023/R/rif, la determinazione adotta gli schemi tipo, fornisce modalità operative per la trasmissione all'Autorità degli atti, dei dati e della documentazione e chiarimenti sugli aspetti applicativi ai sensi delle deliberazioni 363/2021 e 389/2023

Gli schemi tipo

- a) tool di calcolo comprensivo dello schema di PEF di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 (allegato 1)
 - dati di input necessari al calcolo (fogli di colore arancio)
 - dati di input a valle di calcoli prodotti dal tool (fogli di colore rosso)
 - fogli di calcolo intermedi (fogli di colore verde)
 - dati di output PEF (fogli di colore blu)
- b) schema tipo di relazione di accompagnamento di cui (allegato 2)
- c) schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato (allegato 3), e per i gestori di diritto pubblico (allegato 4)

Novità del tool

Il nuovo Tool è stato integrato con ulteriori fogli elettronici, oltre all'aggiornamento della percentuale dell'inflazione, necessaria per adeguare i costi dei dati contabili degli anni (a-2) e (a), sulla base dei seguenti valori:

i 2023 = 4,5%

i 2024 = 8,8%

i 2025 = assume valore nullo

I valori inseriti dai gestori saranno automaticamente rivalutati, sulla base delle misure di inflazione sopra indicate, nel foglio denominato PEF, dove ora vengono riportati soli i PEF del biennio 2024-2025 e non anche tutti i PEF dell'intero quadriennio che costituisce il periodo regolatorio 2022-2025

Le componenti perequative

Dal **1° gennaio 2024**, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – **dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento** della TARI o della tariffa corrispettiva **due componenti perequative** applicabili a **ciascuna utenza del servizio** di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera Arera n. 386/2023

Tipologie componenti perequative

Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- a) **i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare**, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza
- b) **la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi**, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza

Le componenti perequative citate **non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio** integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza

Ambito di applicazione

AREA ritiene che le due componenti debbano essere applicate sul «fatturato» e non sul riscosso

ma si ritiene che le quote perequative oggetto della presente nota devono essere riversate in base a quanto effettivamente riscosso a titolo di TARI o di tariffa corrispettiva

Concetto di utenza

Le nuove componenti perequative sono espresse in “in euro/utenza per anno”, pertanto è sorto il dubbio su come operare nel caso in cui l’utente abbia una sola utenza attiva costituita da più di una singola unità immobiliare, come nel caso ricorrente dell’abitazione con pertinenze (garage o cantine), costituite da immobili autonomamente accatastati

ma per utenza si deve intendere un «punto di conferimento» (nel caso di abitazione, con annesse pertinenze, si è in presenza di una sola utenza)

Frazionamento per mesi

Le due componenti perequative sono espresse in “in euro/utenza per anno” e pertanto devono ritenersi frazionabili, al pari della Tari o della tariffa corrispettiva

Se un utente ha attiva un’utenza per sei mesi, le due componenti perequative devono essere applicate dividendole per due

La frazionabilità consegue alla previsione di applicare la misura della componente “per anno e per utenza”

Modalità di riscossione

Le due componenti perequative in commento sono istituite a decorrere dal 1° gennaio 2024 e pertanto sono applicabili alle utenze attive nel 2024

Questo implica che se il Comune nei primi mesi del 2024 invia degli avvisi – o in caso di tariffa corrispettiva, delle fatture – a conguaglio degli importi dovuti per il 2023, le due componenti perequative non devono essere applicate

Sulla tempistica di riscossione la delibera ARERA non prevede delle scansioni prestabilite, ma sembra potersi desumere che le due componenti debbano essere richieste (o comunque computate) entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, posto che l'articolo 6, dell'allegato A alla delibera n. 386/2023 prevede che *«Entro il 31 gennaio dell'anno "a+1", il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a CSEA, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative...»*

Obblighi monitoraggio qualità (15/2022)

Articolo 58. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Ente territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati di cui ai successivi commi del presente articolo relativi all'anno precedente registrati ai sensi dell'articolo 56

Termine prorogato al 31 maggio 2024

Comunicazione di AREA 28 marzo 2024

L'invio delle informazioni e dei dati richiesti, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi previsti dal TQRIF, dovrà essere effettuato non oltre la data del 31 maggio 2024, tramite il portale appositamente predisposto sul sito internet dell'Autorità. **La data di apertura della raccolta** sarà indicata attraverso successivo comunicato sul sito AREA, comunque garantendo agli operatori interessati un tempo congruo (pari ad almeno 30 giorni) per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione in parola

Si ritiene, infine, opportuno precisare che, ai fini della partecipazione alla raccolta dati in oggetto, i gestori sono preventivamente tenuti ad ottemperare agli obblighi di comunicazione per l'implementazione dell'Anagrafica Territoriale Rifiuti (ATRIF) di cui alla deliberazione 263/2023/E/rif

Scaletta adempimenti TQRIF

31 marzo 2022 termine per individuare lo schema regolatorio in cui collocare il Comune/Ambito tariffario

31 dicembre 2022 definizione della Carta dei Servizi integrata

1 gennaio 2023 entrata in vigore del TQRIF con applicazione degli obblighi suddetti

1 gennaio 2024 applicazione dei principi sanzionatori in caso di inadempimento

31 marzo 2024 trasmissione comunicazione dei dati relativi alla qualità dei servizi con riferimento all'anno 2023 (ad ARERA ed ETC)

Grazie per l'attenzione